



TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (TESTO A)

Art. 29-ter

Uso di pseudonimi

In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

Versione in vigore dal 2 luglio 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Capo	II — Documentazione amministrativa
Sezione	V — Firme elettroniche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-documentazione-amministrativa-testo-a/art-29-ter-uso-di-pseudonimi/versione/4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it